



Codice *market abuse*

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione
di Guala Closures S.p.A. in data 26 ottobre 2021**

Indice

	Pagina
1 Premessa	1
2 Scopo e campo d'applicazione.....	1
3 Riferimenti.....	2
4 Definizioni	2
SEZIONE PRIMA – GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	4
5 Destinatari.....	4
6 Obblighi di comportamento dei Destinatari	4
7 Linee guida per l'individuazione delle Informazioni Privilegiate	5
8 Valutazione delle informazioni e classificazione delle stesse.....	6
9 Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate	7
10 Rapporti con la comunità finanziaria	8
11 Ritardo nella comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate	8
SEZIONE SECONDA – REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (C.D. “INSIDER LIST”)	11
12 Persone fisiche o giuridiche iscritte nel Registro	11
13 Modalità di tenuta del Registro.....	13
14 Comunicazioni delle Persone al Responsabile del Registro.....	15
SEZIONE TERZA – DISCIPLINA <i>INTERNAL DEALING</i>.....	16
15 Ambito di applicazione	16
16 Individuazione dei soggetti <i>internal dealing</i>	16
17 Individuazione delle operazioni soggette ad obbligo di comunicazione	16
18 Attività del Referente Informativo.....	17
19 Obblighi di comunicazione e pubblicazione delle Operazioni Rilevanti	17
20 Presa visione e accettazione del Codice da parte dei Soggetti Rilevanti	18
21 <i>Black-Out Period</i>	18

SEZIONE QUARTA – SONDAGGI DI MERCATO	20
22 Definizione di sondaggi di mercato	20
23 Effettuazione di sondaggi di mercato	20
24 Ricezione di sondaggi di mercato	23
25 Sondaggi di mercato per il tramite di soggetti terzi	25
ALLEGATO A – STRUMENTI FINANZIARI	26
ALLEGATO B – ESEMPI DI INFORMAZIONE PRIVILEGIATE	27
ALLEGATO C – MODELLO DELLA SEZIONE SPECIFICA DEL REGISTRO	28
ALLEGATO D – MODELLO DELLA SEZIONE PERMANENTE DEL REGISTRO	29
ALLEGATO E – PRESA DI CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DEL CODICE <i>MARKET ABUSE</i> DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI	30
ALLEGATO F – FORMAT PER LA COMUNICAZIONE ALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI.....	33

1 Premessa

- 1.1 Il presente codice (il “**Codice**”) definisce i principi e le regole relativi alla prevenzione dei cosiddetti abusi di mercato (“*market abuse*”) da parte di Guala Closures S.p.A. (“**Guala Closures**” o la “**Società**”), delle società del gruppo alla stessa facente capo (il “**Gruppo Guala Closures**” o il “**Gruppo**”) e dei soggetti ad esso riconducibili. Il presente Codice è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Guala Closures in data 26.10.2021, a seguito della revoca dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario delle azioni e dei *market warrant* della Società e della quotazione sull’Euro MTF del prestito obbligazionario *senior secured* di importo complessivo in linea capitale di Euro 500 milioni a tasso fisso del 3,25% con scadenza nel 2028 (le “**Obbligazioni**”), in aggiornamento e sostituzione della precedente versione approvata dal Consiglio di Amministrazione di Guala Closures in data 8 marzo 2019.
- 1.2 Ai sensi del considerando n. 7 del MAR (come di seguito definito), “*abuso di mercato*” è il concetto che comprende le condotte illecite nei mercati finanziari, per tali intendendosi: (a) abuso di Informazioni Privilegiate (come di seguito definite); (b) comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate; e (c) manipolazione del mercato.
- 1.3 L’obiettivo del MAR e, in generale, della normativa in materia di abusi di mercato è quello di:
- (a) tutelare gli investitori, al fine di prevenire situazioni di asimmetria informativa e impedire che alcuni soggetti possano avvalersi di informazioni non di dominio pubblico per compiere operazioni speculative sui mercati; e
 - (b) tutelare la Società, per le eventuali responsabilità in cui la medesima possa incorrere a seguito di comportamenti posti in essere da soggetti alla stessa riconducibili.

Le persone fisiche responsabili della commissione di illeciti in materia di *market abuse* possono incorrere in rilevanti sanzioni penali e amministrative.

2 Scopo e campo d’applicazione

- 2.1 Il Codice definisce i principi e le regole in materia di *market abuse* cui la Società e i soggetti ad essa riconducibili devono attenersi al fine di:
- (a) garantire un adeguato trattamento delle Informazioni Privilegiate relative alla Società e al Gruppo da parte delle persone che ne siano in possesso;
 - (b) istituire, aggiornare e trasmettere, ove richiesto dall’Autorità, l’*“elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle informazioni privilegiate”*, secondo quanto disposto dall’art. 18 del MAR e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347;
 - (c) regolamentare l’operatività sulle Obbligazioni, sui titoli di credito emessi dalla Società, nonché sugli strumenti derivati o su altri strumenti finanziari a essi collegati da parte di determinati soggetti che ricoprono una posizione apicale (cosiddetto “*internal dealing*”);
 - (d) definire le modalità operative e l’ambito di applicazione del divieto imposto alla Società e ai soggetti che esercitino funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso la Società in merito all’esecuzione di operazioni sulle Obbligazioni,

sui titoli di credito emessi dalla Società, nonché sugli strumenti derivati o su altri strumenti finanziari a essi collegati in periodi predeterminati (cosiddetti “*black out period*”); e

- (e) svolgere e ricevere “sondaggi di mercato”, secondo quanto previsto dall’art. 11 del MAR e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959.

2.2 Il Codice si applica alla Società e alle altre società del Gruppo Guala Closures. Le Società controllate estere applicano il Codice nel rispetto delle normative locali.

3 Riferimenti

- Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (il “**MAR**”);
- i regolamenti delegati approvati dalla Commissione ad integrazione del MAR, tra cui, in particolare, il Regolamento delegato (UE) 2016/960 del 17 maggio 2016 che integra il MAR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato;
- i regolamenti di esecuzione con cui la Commissione ha stabilito le norme tecniche di attuazione in relazione a determinati aspetti regolati dal MAR, tra cui, in particolare, il: (i) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate; (ii) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del MAR; (iii) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959 della Commissione del 17 maggio 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione sui sondaggi di mercato per quanto riguarda i sistemi e i modelli di notifica ad uso dei partecipanti al mercato che comunicano le informazioni e il formato delle registrazioni a norma del MAR; e (iv) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 che disciplina le condizioni per la negoziazione durante i periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.

I riferimenti sopra elencati, congiuntamente alle disposizioni normative comunitarie e nazionali di tempo in tempo vigenti, regolano l’accesso alle informazioni privilegiate e gli abusi di mercato (la “**Normativa Rilevante**”).

4 Definizioni

- “**Informazione Privilegiata**”: un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più Strumenti Finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati, come definita all’art. 7, comma 1, del MAR.

- **“MAR Committee”**: indica congiuntamente il chief financial officer, il Referente Informativo e il general counsel del Gruppo Guala Closures (anche qualora più cariche dovessero essere rivestite da un solo soggetto).
- **“Registro”**: la banca dati informatica istituita dalla Società in ottemperanza all'art. 18 del MAR e delle disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347.
- **“Referente Informativo”**: L'Investor Relator del Gruppo Guala Closures, fermo restando che il Referente Informativo potrà delegare uno o più soggetti che dovranno provvedere ad eseguire gli adempimenti previsti dal Codice.
- **“Strumenti Finanziari”**: gli *“strumenti finanziari”* di cui all'art. 4, paragrafo 1, punto 15 della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, come elencati nell'Allegato A e (a) ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su di un mercato regolamentato; (b) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione su un sistema multilaterale di negoziazione; (c) negoziati su un sistema organizzato di negoziazione; o (d) il cui prezzo o valore dipenda da uno strumento finanziario sub (a)-(c), ovvero abbia effetto su tale prezzo o valore (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, credit default swap e contratti finanziari differenziali).

SEZIONE PRIMA – GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

5 Destinatari

5.1 Sono tenuti all'osservanza delle disposizioni della presente Sezione Prima del Codice:

- (a) i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo e i dipendenti della Società e delle società del Gruppo;
- (b) tutti i soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale, hanno accesso su base regolare o occasionale ad Informazioni Privilegiate relative alla Società o alle società del Gruppo.

I soggetti di cui ai punti (a) e (b) vengono di seguito congiuntamente individuati come i “Destinatari”.

6 Obblighi di comportamento dei Destinatari

6.1 I Destinatari sono tenuti a:

- (a) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nello svolgimento della propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio, sulle Informazioni Privilegiate, o suscettibili di divenire tali, e a non diffonderle né a rivelarle ad alcuno;
- (b) utilizzare le informazioni di cui al punto (a) (ivi incluse le Informazioni Privilegiate) solamente in relazione alla propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio, e pertanto a non utilizzarle, per alcun motivo o causa, a fini personali;
- (c) garantire la massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Privilegiate;
- (d) informare tempestivamente il MAR Committee – in relazione alle informazioni di rispettiva pertinenza – di qualsivoglia atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione del Codice.

6.2 A titolo puramente indicativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune regole generali di condotta:

- (a) particolare attenzione deve essere posta nel garantire la massima riservatezza nella trasmissione ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (e di eventuali ulteriori soggetti invitati a partecipare alle relative riunioni) della documentazione propedeutica alla tenuta delle riunioni consiliari e/o dei vari comitati;
- (b) analoga cautela viene utilizzata, nell'ambito di operazioni di carattere straordinario, nello scambio di informazioni e/o di documentazione con i soggetti che svolgono il ruolo di consulenti o *adviser* nelle operazioni stesse;
- (c) per accedere a Informazioni Privilegiate i soggetti esterni al Gruppo Guala Closures devono previamente sottoscrivere un *confidentiality agreement*¹; in tal caso, i soggetti devono inoltre essere tempestivamente iscritti nel registro di cui al successivo Articolo 13 del Codice;

¹ A discrezione del MAR Committee, la Società potrà non richiedere la sottoscrizione di un *confidentiality agreement* a soggetti che siano già tenuti a obblighi di riservatezza sulla base delle norme di legge applicabili.

- (d) la documentazione cartacea ed elettronica contenente Informazioni Privilegiate deve essere custodita e archiviata con la massima diligenza, in modo da evitare che soggetti non autorizzati possano avere accesso alla stessa.

6.3 Inoltre, ai Destinatari è fatto divieto di:

- (a) acquistare, vendere o compiere operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su Strumenti Finanziari della Società o del Gruppo, utilizzando le Informazioni Privilegiate;
- (b) raccomandare o indurre altri, sulla base di Informazioni Privilegiate, al compimento di talune delle operazioni indicate al punto precedente.

7 Linee guida per l'individuazione delle Informazioni Privilegiate

7.1 In conformità al MAR, Guala Closures è tenuta a comunicare al pubblico, quanto prima, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società.

7.2 Per Informazione Privilegiata si intende un'informazione:

- (a) concernente **direttamente la Società**.

Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del MAR, la Società è tenuta a comunicare "*al pubblico, quanto prima, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detto emittente*"².

La Società non è, al contrario, tenuta a comunicare le informazioni privilegiate che riguardano "*indirettamente*" la stessa ovvero, ad esempio, quelle che, pur influenzando sui prezzi degli strumenti finanziari emessi da Guala Closures, originano da soggetti esterni alla Società e alle altre società del Gruppo Guala Closures.

- (b) che **non è stata resa pubblica**.

Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del MAR, la Società è tenuta a garantire che le Informazioni Privilegiate siano rese pubbliche secondo le modalità che "*consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico*", pertanto un'informazione è considerata "*non pubblica*" fino a quando la Società non ha disseminato la stessa secondo le modalità previste dalla normativa applicabile³;

- (c) avente **carattere preciso**.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del MAR un'informazione si considera di carattere preciso "*se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni.*"

² Tra le informazioni che riguardano "*direttamente*" la Società si considerano anche quelle che riguardano direttamente una o più società del Gruppo Guala Closures.

³ Nel caso in cui un Destinatario venisse a conoscenza che un'Informazione Privilegiata è stata comunicata da un soggetto diverso dalla Società, lo stesso è tenuto a informare il MAR Committee affinché lo stesso prenda le opportune determinazioni.

In conformità al MAR, inoltre, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri. Pertanto, anche tale futura circostanza o futuro evento, nonché la tappa intermedia di un processo prolungato possono essere considerati quali Informazioni Privilegiate se: (i) concernono, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari; (ii) non sono stati resi pubblici; e (iii) se resi pubblici, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati⁴.

A titolo esemplificativo, le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare: (i) lo stato delle negoziazioni contrattuali; (ii) le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute; (iii) la possibilità di collocare strumenti finanziari; e (iv) le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti,

- (d) **materiale**, per tale intendendosi un'informazione che, qualora resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari.

Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del MAR per informazione "materiale" si intende "un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento"⁵.

- 7.3** Fermo restando che la valutazione circa la rilevanza del singolo evento, di una tappa intermedia o complesso di circostanze suscettibili di essere qualificati come Informazioni Privilegiate, deve essere svolta caso per caso, nell'Allegato B del Codice ("*Esempi di Informazioni Privilegiate*") sono riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo alcuni eventi o circostanze che possono frequentemente configurarsi come Informazioni Privilegiate.

8 Valutazione delle informazioni e classificazione delle stesse

- 8.1** La Società, tramite il MAR Committee, monitora l'evoluzione delle informazioni che è ragionevole ritenere possano assumere, in un secondo, anche prossimo, momento, natura di Informazioni Privilegiate, sulla base delle informazioni in possesso del MAR Committee e/o fornite dai Destinatari al MAR Committee. Ciascun Destinatario, ove ritenga di essere venuto a conoscenza di un'Informazione Privilegiata e/o di un'informazione che può assumere, in un secondo momento, natura di Informazione Privilegiata, informa

⁴ In conformità a quanto previsto dal considerando n. 16 del MAR: "se l'informazione privilegiata concerne un processo che si svolge in più fasi, ciascuna di queste fasi, come pure l'insieme del processo, può costituire un'informazione privilegiata. Una fase intermedia in un processo prolungato può essere costituita da una serie di circostanze o un evento esistente o che, in una prospettiva realistica fondata su una valutazione complessiva dei fattori esistenti al momento pertinente, esisterà o si verificherà. Tuttavia, questa nozione non dovrebbe essere interpretata nel senso che si debba prendere in considerazione l'entità dell'effetto di quella serie di circostanze o di quell'evento sui prezzi degli strumenti finanziari in questione. Una fase intermedia dovrebbe essere considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri stabiliti nel presente regolamento riguardo alle informazioni privilegiate."

⁵ In conformità a quanto previsto dal considerando n. 14 del MAR: "un investitore ragionevole basa le proprie decisioni di investimento sulle informazioni già in suo possesso, vale a dire su informazioni disponibili precedentemente. Pertanto, per rispondere alla domanda se al momento di prendere una decisione di investimento un investitore ragionevole terrà verosimilmente conto di una determinata informazione, occorre basarsi sulle informazioni precedentemente disponibili. Nell'effettuare una tale analisi, occorre considerare l'impatto previsto dell'informazione alla luce dell'attività complessiva dell'emittente in questione, l'attendibilità della fonte di informazione, nonché ogni altra variabile di mercato che, nelle circostanze date, possa influire sugli strumenti finanziari, sui contratti a pronti su merci collegati o i prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni".

prontamente il MAR Committee, il quale, ove ritenuto opportuno, informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato. L'individuazione delle Informazioni Privilegiate è disciplinata nel prosieguo.

- 8.2** La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni e, pertanto, la necessità di procedere ad una comunicazione al mercato, ovvero – nei casi in cui la legge lo consenta – di ritardare la ridetta comunicazione per come disciplinato al successivo Articolo 11, varia a seconda del fatto che l'Informazione Privilegiata abbia una genesi "volontaria" (quali le operazioni di finanza straordinaria) o "esterna" (ovverosia derivante derivare dall'accertamento di fatti, eventi o circostanze oggettivi, aventi un riflesso sulla Società e/o sugli strumenti finanziari emessi).
- 8.3** Nel caso di genesi "volontaria" dell'informazione, sono autorizzati a qualificare la stessa come Informazione Privilegiata i seguenti soggetti:
- (a) rispetto alle decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, la qualificazione è operata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, eventualmente con l'ausilio del MAR Committee;
 - (b) rispetto alle decisioni rimesse a un organo delegato e/o a un dirigente con responsabilità strategica nominato dal Consiglio di Amministrazione, a decidere circa la natura privilegiata dell'informazione è l'organo delegato stesso, con l'ausilio del MAR Committee.
- 8.4** Nel caso di genesi "esterna" dell'informazione tale da essere suscettibile di essere qualificata quale Informazione Privilegiata, la valutazione in merito al carattere privilegiato della stessa è demandata al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, eventualmente con l'ausilio del MAR Committee.
- 8.5** All'esito della qualificazione dell'informazione come Informazione Privilegiata, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato (eventualmente con il supporto del MAR Committee) comunicherà la decisione al Referente Informativo, il quale, eventualmente avvalendosi di funzioni interne e di soggetti esterni alla Società, attiverà i protocolli di segregazione del corrispondente contesto informativo onde evitare una impropria circolazione all'interno e soprattutto all'esterno dell'organizzazione d'impresa, secondo quanto previsto dalla Sezione Seconda del Codice.

9 Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate

- 9.1** All'esito della valutazione di cui all'Articolo 8, e laddove non ricorrano gli estremi per il ritardo nella comunicazione per come previsto al successivo Articolo 11 del Codice, le Informazioni Privilegiate devono essere senza indugio comunicate al pubblico mediante comunicato stampa da disseminarsi mediante la pubblicazione sul sito *internet* della Società (www.gualaclosures.com) e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile.
- 9.2** Qualsiasi Destinatario che, alla luce delle linee guida di cui al Codice, ritenga sussistere in capo alla Società l'obbligo di procedere alla comunicazione al mercato di un'Informazione Privilegiata di cui sia venuto a conoscenza – in relazione alla quale non risultano ancora adempiuti gli obblighi di comunicazione nei confronti del pubblico – comunica senza indugio tale circostanza al MAR Committee, il quale, a sua volta, informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato ove condivide la sussistenza dell'obbligo di procedere.

9.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato valuta, con il supporto del MAR Committee, la rilevanza dei fatti oggetto della comunicazione e stabilisce se:

- procedere a effettuare, se necessario previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione al mercato dell'Informazione Privilegiata, in conformità alle disposizioni del Codice; oppure
- ritardare, se necessario previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata, occorrendo le circostanze e secondo la procedura di cui al successivo Articolo 11; oppure
- non procedere ad effettuare alcuna comunicazione al mercato.

9.4 Nel caso in cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato decida di effettuare la comunicazione al mercato dell'Informazione Privilegiata, le funzioni competenti della Società e, se del caso, delle altre società del Gruppo Guala Closures elaborano la bozza del comunicato insieme con il MAR Committee, in modo da consentire, a ciascuna funzione per le proprie aree di competenza, le valutazioni in ordine al merito, ai contenuti e al rispetto dei criteri di redazione.

9.5 Elaborata la bozza di comunicato, il MAR Committee la comunica per esame al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato.

9.6 Dopo l'approvazione finale da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato o, se del caso, da parte del Consiglio di Amministrazione, il Referente Informativo, su istruzioni del MAR Committee, diffonde il comunicato con le modalità di cui al precedente paragrafo 9.1.

10 Rapporti con la comunità finanziaria

10.1 In occasione di incontri con la comunità finanziaria (quali, a titolo esemplificativo, incontri con analisti finanziari ed investitori istituzionali, agenzie di *rating*, *road show*, *conference call*, ecc.), l'eventuale materiale destinato alla presentazione e/o alla distribuzione deve essere trasmesso e/o comunicato con congruo anticipo al MAR Committee al fine di effettuare valutazioni ed eventuali adempimenti verso il mercato e/o le autorità competenti.

10.2 Qualora in occasione di incontri con la comunità finanziaria si verifichi l'involontaria diffusione di Informazioni Privilegiate, viene predisposto a cura del MAR Committee, d'intesa con l'unità a cui l'Informazione Privilegiata afferisce, un comunicato stampa da diffondersi tempestivamente secondo quanto previsto dal Codice.

11 Ritardo nella comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate

11.1 La Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- (a) la comunicazione potrebbe pregiudicare, secondo un giudizio di probabilità, i legittimi interessi propri;
- (b) il ritardo nella comunicazione non dovrebbe avere, secondo un giudizio probabilistico, effetto fuorviante per il pubblico;
- (c) la Società sia in grado di garantire la riservatezza dell'informazione.

- 11.2** Nel valutare la sussistenza dei sopra menzionati requisiti, le competenti unità del Gruppo Guala Closures tengono conto di quanto indicato negli orientamenti dell'ESMA.
- 11.3** L'esercizio di tale facoltà dovrà essere deciso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della Società, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della Società qualora si tratti di materia riservata alla sua competenza, avvalendosi se necessario del supporto del MAR Committee.
- 11.4** La decisione dovrà essere comunicata al MAR Committee unitamente alle seguenti informazioni:
- (a) la data e l'ora in cui è stata presa la decisione di ritardare la pubblicazione al pubblico;
 - (b) la stima della data e dell'ora della probabile pubblicazione di tale informazione;
 - (c) la data e l'ora in cui i soggetti sono venuti a conoscenza dell'Informazione Privilegiata.
 - (d) identità delle persone che hanno assunto la decisione di ritardare la pubblicazione e la decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
 - (e) gli specifici interessi legittimi che si ritiene sarebbero compromessi dalla tempestiva comunicazione;
 - (f) le considerazioni svolte che hanno condotto alla decisione di ritardare la comunicazione;
 - (g) i dati identificativi dei soggetti che sono a conoscenza delle Informazioni Privilegiate.
- 11.5** Il Referente Informativo provvede, senza indugio, a iscrivere nel Registro, di cui alla Sezione Seconda del Codice, i soggetti che sono in possesso dell'Informazione Privilegiata oggetto del ritardo.
- 11.6** Nel ritardare la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate deve essere controllato l'accesso alle stesse, al fine di assicurarne la riservatezza, mediante l'adozione di efficaci misure che consentano:
- (a) di impedire l'accesso a tali Informazioni Privilegiate a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della Società;
 - (b) di garantire che le persone che hanno accesso a tali Informazioni Privilegiate riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle Informazioni;
 - (c) l'immediata comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza.
- 11.7** In ogni caso, le competenti unità aziendali provvedono secondo quanto previsto dal Codice a dare integrale comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate qualora l'informazione sia stata involontariamente comunicata, nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale.
- 11.8** In caso di ritardo nella comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, il Referente Informativo provvede a dare comunicazione all'autorità competente dell'avvenuto ritardo,

secondo le modalità dalla stessa stabilite, immediatamente dopo la diffusione al pubblico delle medesime Informazioni Privilegiate e comunque nei termini stabiliti dalla stessa.

La notifica contiene la spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni per il ritardo della comunicazione al pubblico ed i seguenti elementi:

- (a) identità della Società (ragione sociale completa);
- (b) identità del notificante (nome, cognome, posizione presso Guala Closures)
- (c) estremi di contatto del notificante (indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali);
- (d) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella pubblicazione (titolo del comunicato; numero di riferimento; data e ora della comunicazione dell'informazione privilegiata al pubblico);
- (e) data e ora della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata;
- (f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata.

SEZIONE SECONDA – REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (C.D. “INSIDER LIST”)

In ottemperanza all'art. 18, comma 1, del MAR e al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347, il Consiglio di Amministrazione della Società ha istituito il registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte, hanno accesso ad Informazioni Privilegiate (il “Registro”).

12 Persone fisiche o giuridiche iscritte nel Registro

12.1 Devono essere iscritti nel Registro tutti coloro (i) che nello svolgimento di determinati incarichi hanno accesso⁶ ad Informazioni Privilegiate; e (ii) con i quali la Società ha un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o di altra natura (collettivamente, le “Persone” e ciascuno di essi una “Persona”).

12.2 Il Registro è suddiviso in due distinte sezioni: (i) una sezione per ciascuna Informazione Privilegiata nella quale viene aggiunta una nuova sezione ogni volta che viene individuata una nuova Informazione Privilegiata aggiungendo la data di prima redazione della sezione (ciascuna, la “Sezione Specifica”), e (ii) una sezione supplementare in cui sono riportati i dati delle Persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate (“Sezione Permanente”).

12.3 Sezione Specifica

12.3.1 Ciascuna Sezione Specifica è predisposta in conformità al modello riportato nell'Allegato C e riporta soltanto i dati delle Persone che hanno accesso all'Informazione Privilegiata contemplata nella relativa Sezione Specifica.

12.3.2 Nella Sezione Specifica del Registro potranno essere iscritti, al ricorrere delle condizioni previste dalla Normativa Rilevante, in via esemplificativa:

- (a) i membri non esecutivi del Consiglio di Amministrazione, i membri del Collegio Sindacale e dell'organismo di vigilanza, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della Società che, in relazione a specifiche attività svolte, abbiano accesso a specifiche Informazioni Privilegiate;
- (b) i consulenti esterni che:
 - (i) prestano la loro attività professionale sulla base di un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita quali:
 - consulenti legali, fiscali, aziendali, finanziari, contabili, inclusa la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società;
 - banche che organizzano e attuano programmi di finanziamento della Società la cui esistenza è rilevante per la stabilità finanziaria della Società ovvero che comportano anche la prestazione di attività di consulenza, quali ad esempio i finanziamenti strutturati, i finanziamenti destinati alla

⁶ Si precisa che l'accesso all'Informazione Privilegiata non implica necessariamente il possesso effettivo della stessa. Per altro verso, l'accesso a Informazioni Privilegiate non deve essere inteso come mera eventualità di avere accesso a Informazioni Privilegiate.

ristrutturazione del debito e quelli collegati ad altre operazioni straordinarie;

- soggetti abilitati che agiscono in qualità di aderenti a consorzi di collocamento e garanzia per l'emissione di strumenti finanziari, con esclusione della ordinaria attività di trading nell'ambito dello svolgimento dei servizi di intermediazione;

- (ii) hanno accesso a specifiche Informazioni Privilegiate (e.g. in relazione a una specifica operazione) (i “**Consulenti**”);
- (c) i soggetti che hanno un rapporto di collaborazione professionale presso una società in rapporto di controllo e che hanno accesso a specifiche Informazioni Privilegiate;
- (d) le agenzie di *rating* del credito che coprono eventualmente la Società e/o gli Strumenti Finanziari emessi dalla Società.

12.3.3 Qualora la Persona che ha un rapporto di collaborazione professionale con Guala Closures sia una società, un'associazione o un altro ente, la Società indica nella Sezione Specifica del Registro i dati delle relative persone fisiche che hanno accesso all'Informazione Privilegiata, secondo quanto previsto dalla Normativa Rilevante.

12.3.4 Le Persone devono individuare, per quanto a loro conoscenza: (a) quali ulteriori persone, all'interno della propria struttura e/o funzione aziendale ad essa facente capo, possono avere accesso a Informazioni Privilegiate, e (b) i soggetti terzi che hanno un rapporto di collaborazione con la Società (e.g., la società di revisione e/o i consulenti legali, fiscali, *advisor*, ecc.) che (i) possono avere accesso ad un'Informazione Privilegiata e che, pertanto, sono da iscrivere in una Sezione Specifica del Registro, ovvero (ii) che hanno cessato di avere accesso ad un'Informazione Privilegiata e che, pertanto, sono da rimuovere da una Sezione Specifica del Registro. Le Persone comunicano i nominativi dei soggetti individuati ai sensi di quanto precede al Responsabile (come di seguito definito), il quale, accertato che tali soggetti debbano essere effettivamente iscritti in una Sezione Specifica del Registro, procede al tempestivo aggiornamento del Registro medesimo.

12.3.5 Nel caso in cui la Società decida, ai sensi del paragrafo 9.1 del Codice di non ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, risulteranno indicate nel Registro le Persone che hanno avuto accesso all'Informazione Privilegiata nel periodo intercorrente tra il momento in cui l'informazione è stata qualificata come Informazione Privilegiata e il momento in cui l'informazione è stata pubblicata in conformità alle disposizioni del Codice.

12.4 Sezione Permanente

La Sezione Permanente è predisposta in conformità al modello riportato nell'Allegato D.

I dati delle Persone iscritte nella Sezione Permanente non devono essere riportati nelle Sezioni Specifiche. Nella Sezione Permanente del Registro potranno essere iscritti, al ricorrere delle condizioni previste dalla Normativa Rilevante, in via esemplificativa:

- (a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, altri amministratori esecutivi, ove nominati;

- (b) i dirigenti e dipendenti alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato.

13 Modalità di tenuta del Registro

- 13.1** Il Registro è tenuto in formato elettronico e consiste in un sistema accessibile via *internet/intranet* protetto da adeguati sistemi di sicurezza e filtri d'accesso, quali *firewall*, sistemi di *recovery* e credenziali di accesso e in grado di garantire in ogni momento l'esattezza delle informazioni ivi riportate. Il Registro è tenuto dal Referente Informativo (il "**Responsabile del Registro**"), che può a tal fine avvalersi di funzioni interne e di soggetti esterni alla Società.
- 13.2** Oltre alle funzioni individuate in altre parti del Codice, il Responsabile del Registro cura i criteri e le modalità da adottare per la tenuta, la gestione e la ricerca delle informazioni contenute nel Registro, in modo da assicurarne agevolmente e tempestivamente l'accesso, la gestione, la consultazione, l'estrazione, la stampa e la trasmissione alle autorità competenti ai sensi della Normativa Rilevante. Il formato elettronico del Registro garantisce in ogni momento:
 - (a) la riservatezza e la sicurezza delle informazioni ivi contenute assicurando che l'accesso all'elenco sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso la Società o ogni altro soggetto che agisce in nome o per conto della stessa, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione;
 - (b) l'esattezza delle informazioni riportate nel Registro;
 - (c) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti dell'elenco.
- 13.3** Le Sezioni Specifiche e la Sezione Permanente del Registro devono in ogni momento contenere tutte le informazioni riportate, rispettivamente, nei modelli di cui all'Allegato C e all'Allegato D.
- 13.4** La cancellazione delle Persone iscritte nel Registro deve essere disposta nel caso in cui venga meno la ragione che ne ha determinato l'iscrizione, incluso il caso in cui l'Informazione Privilegiata divenga di pubblico dominio o, in ogni caso, perda la sua natura privilegiata.
- 13.5** Il Registro deve essere aggiornato tempestivamente dal Responsabile del Registro:
 - (a) se cambia il motivo per cui la Persona è iscritta nel Registro ivi incluso il caso in cui si debba procedere allo spostamento dell'iscrizione della Persona da una sezione all'altra del Registro;
 - (b) se una nuova Persona deve essere iscritta nel Registro;
 - (c) se occorre annotare che una Persona iscritta nel Registro non ha più accesso alle Informazioni Privilegiate, precisando la data a decorrere dalla quale l'accesso non ha più luogo.
- 13.6** Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.
- 13.7** Il Responsabile del Registro, informato dal Responsabile di Funzione, di eventuali Persone non iscritte nella Sezione Specifica del Registro che hanno o hanno avuto accesso alla specifica Informazione Privilegiata (eventualmente su segnalazione delle stesse persone), provvede ad aggiornare il Registro.

- 13.8** Quando l'Informazione Privilegiata cessa di avere natura privilegiata, la Società indica tale circostanza nella Sezione Specifica e ne informa tempestivamente le Persone indicate con modalità conformi a quelle indicate nei successivi paragrafi.
- 13.9** Le informazioni relative alle Persone iscritte nel Registro sono conservate dalla Società per i cinque anni successivi all'iscrizione o all'aggiornamento.
- 13.10** Ai fini della istituzione e dell'aggiornamento del Registro, il Responsabile del Registro, identificate le Persone anche con il supporto del MAR Committee, è responsabile della raccolta e dell'aggiornamento delle informazioni riguardanti le Persone da iscrivere o iscritte nelle Sezioni Specifiche e nella Sezione Permanente.
- Contestualmente all'iscrizione di una Persona nel Registro, il Responsabile del Registro provvede ad informarla:
- (a) della sua iscrizione nel Registro;
 - (b) degli obblighi derivanti dall'aver accesso alle Informazioni Privilegiate; e
 - (c) delle sanzioni in caso di compimento degli illeciti di abuso di Informazioni Privilegiate e manipolazione di mercato o nel caso di comunicazione illecita e diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate.
- 13.11** L'iscrizione nel Registro è comunicata all'interessato tempestivamente e comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento. A tal fine, il sistema produrrà in via automatica un messaggio di notifica all'interessato che garantisca evidenza della consegna al medesimo, corredato di apposita informativa *privacy*.
- 13.12** Saranno altresì resi noti alle Persone già iscritte nel Registro anche (i) gli eventuali aggiornamenti che li riguardino nonché (ii) l'eventuale loro cancellazione dal Registro, con messaggio di notifica che garantisca evidenza della consegna all'interessato.
- 13.13** Il sistema conserva su supporto duraturo copia delle comunicazioni inviate per garantire la prova e la tracciabilità dell'avvenuto adempimento degli obblighi informativi.
- 13.14** Il Responsabile del Registro consegna alle Persone che ne facciano richiesta copia cartacea o su altro supporto durevole delle informazioni che le riguardano contenute nel Registro.
- 13.15** Le Persone adottano misure idonee ad impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle funzioni loro assegnate. In particolare, al fine di assicurarne la riservatezza, esse provvedono ad acquisire, gestire e conservare le Informazioni Privilegiate: (a) solo strettamente necessarie e sufficienti per adempiere ai compiti loro assegnati e per il tempo a ciò strettamente necessario, provvedendo alla loro tempestiva archiviazione non appena cessata la specifica esigenza in relazione alla quale ha acquisito dette Informazioni Privilegiate; (b) secondo le comuni regole della prudenza e della diligenza professionale nonché con la massima riservatezza; (c) con modalità idonee ad evitare che terzi non autorizzati prendano conoscenza delle Informazioni Privilegiate nonché ad impedire l'accesso a soggetti diversi da quelli che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni e attività.
- 13.16** I Consulenti provvedono a sottoscrivere specifici impegni di riservatezza aventi a oggetto l'acquisizione, la gestione e la conservazione delle Informazioni Privilegiate, impegnandosi a rispettare puntualmente la Normativa Rilevante.

14 Comunicazioni delle Persone al Responsabile del Registro

14.1 Ogni Persona, è tenuta tempestivamente a:

- (a) restituire al Responsabile del Registro con un mezzo che garantisca la consegna, firmata per ricevuta, copia del Codice, accettandone i contenuti e prendendo atto dell'informativa;
- (b) ottemperare alle disposizioni previste dal Codice e dalla Normativa Rilevante e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo applicabili.

14.2 Resta inteso che le disposizioni di cui al Codice saranno applicabili agli interessati indipendentemente dalla sottoscrizione di cui all'art. 14.1(a) che precede da parte delle Persone.

SEZIONE TERZA – DISCIPLINA *INTERNAL DEALING*

15 Ambito di applicazione

La presente Sezione del Codice disciplina gli obblighi di *internal dealing* applicabili ai sensi della Normativa Rilevante alle operazioni aventi ad oggetto le Obbligazioni, nonché eventuali altri titoli di credito emessi dalla Società, nonché strumenti derivati o altri Strumenti Finanziari ad essi collegati (collettivamente gli “**Strumenti Finanziari MAR**”) compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti).

16 Individuazione dei soggetti *internal dealing*

16.1 Ai fini dell'applicazione della presente Sezione del Codice e in conformità alla Normativa Rilevante sono considerati soggetti *internal dealing*:

16.1.1 le persone rilevanti ai sensi del MAR (le “**Persone Rilevanti**”) composte da:

- (a) i Soggetti Rilevanti ai sensi del MAR (nel seguito, “**Soggetti Rilevanti**”) e cioè:
 - (i) i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società (esecutivi e non esecutivi) e i Sindaci effettivi della Società;
 - (ii) gli alti dirigenti della Società che, pur non essendo componenti degli organi di cui alla lettera (i) che precede, abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società; e
- (b) le persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti (le “**Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti**”) e cioè:
 - (i) il coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi della vigente normativa, i figli, anche del coniuge, a carico, e i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno dalla data dell'operazione;
 - (ii) le persone giuridiche, i *trust* e le *partnership*: (A) le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate al punto (i) che precede, o (B) direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o (C) sia costituita a suo beneficio, o (D) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

17 Individuazione delle operazioni soggette ad obbligo di comunicazione

17.1.1 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti devono comunicare, nei termini e con le modalità di cui al successivo paragrafo 19.1, le operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari MAR effettuate dagli stessi o per loro conto (le “**Operazioni Rilevanti**”).

17.1.2 Non sono soggette all'obbligo di notifica:

- (a) le Operazioni Rilevanti il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila) in un anno solare ⁽⁷⁾, tenendo conto, al fine del calcolo di tale soglia di

⁷ Ovvero la diversa soglia stabilita dall'autorità competente ai sensi dell'art. 19(9) MAR.

rilevanza, di tutte le operazioni relative agli Strumenti Finanziari MAR, effettuate per conto di ciascuna Persona Rilevante, compiute nel corso degli ultimi dodici mesi a decorrere dalla data dell'ultima operazione. Successivamente al superamento di tale soglia di rilevanza, sono oggetto di comunicazione tutte le altre Operazioni Rilevanti effettuate nel medesimo anno solare;

- (b) le altre Operazioni per cui la normativa applicabile ai Soggetti Rilevanti e/o alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti non richieda la notifica.

18 Attività del Referente Informativo

18.1 Il Referente Informativo, che può a tal fine avvalersi di funzioni interne e di soggetti esterni alla Società, avrà il compito di ricevere, gestire e diffondere al mercato le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti.

18.2 È compito del Referente Informativo:

- (a) redigere e tenere aggiornato l'elenco (i) dei Soggetti Rilevanti che hanno ricevuto ed aderito al Codice, conservando copia delle relative dichiarazioni di conoscenza e accettazione; (ii) delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti a cui i Soggetti Rilevanti hanno notificato gli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti, conservando copia della relativa lettera di informativa trasmessa da ciascun Soggetto Rilevante alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti ad esso riconducibili;
- (b) fornire assistenza alle Persone Rilevanti affinché le Operazioni Rilevanti siano comunicate alla Società entro i termini e secondo le modalità stabilite dal Codice;
- (c) provvedere al ricevimento delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti;
- (d) provvedere alla diffusione al mercato delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti nei termini stabiliti dal Codice;
- (e) curare la conservazione delle comunicazioni ricevute sulle Operazioni Rilevanti e di quelle diffuse al mercato;
- (f) monitorare l'applicazione della presente Sezione in relazione all'evoluzione della disciplina legislativa e regolamentare in tema di *internal dealing*, nonché in relazione alle modifiche organizzative e procedurali in essere.

19 Obblighi di comunicazione e pubblicazione delle Operazioni Rilevanti

19.1.1 Le Persone Rilevanti sono tenute a comunicare tutte le Operazioni Rilevanti compiute dalle medesime o per loro conto:

- (a) all'autorità competente⁸ entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data dell'Operazione Rilevante, mediante l'invio del modello previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/523, come di volta in volta integrato e modificato;

⁸ Ai sensi dell'art. 19(2) MAR, la comunicazione deve essere trasmessa all'autorità competente dello Stato Membro in cui l'emittente ha la propria sede legale.

- (b) alla Società entro le ore 8:00 del terzo giorno lavorativo successivo alla data dell'Operazione Rilevante, facendo pervenire il sopra citato documento al Referente Informativo al seguente indirizzo mar@gualaclosures.com.

La Società, ricevute le comunicazioni di cui al precedente paragrafo dalle Persone Rilevanti, procederà a comunicare al pubblico le Operazioni Rilevanti comunicate dalle medesime entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data delle stesse.

- 19.1.2 Le Persone Rilevanti sono responsabili dell'esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Società, all'autorità competente ed al pubblico, e pertanto risponderanno verso la Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di eventuali inosservanze dei loro obblighi.

20 Presa visione e accettazione del Codice da parte dei Soggetti Rilevanti

- 20.1 L'avvenuta identificazione quale Soggetto Rilevante, il contenuto del Codice, nonché gli obblighi di legge in materia di *internal dealing*, sono portati a conoscenza dei Soggetti Rilevanti a cura del Referente Informativo mediante comunicazione scritta.

- 20.2 I Soggetti Rilevanti sottoscrivono una dichiarazione di presa visione e accettazione del Codice redatta secondo il modello di cui all'Allegato E, attestante altresì l'impegno a rendere nota alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti ad essi riconducibili la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti. In particolare, i Soggetti Rilevanti:

- (a) comunicano alla Società i nominativi delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti ai medesimi riconducibili e si impegnano ad aggiornare la Società in merito a qualsiasi variazione che intervenga nel perimetro degli stessi; e
- (b) notificano per iscritto alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti ad essi riconducibili, sulla base del modello di cui all'Allegato F, gli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti ad essi spettanti, conservando copia della relativa lettera di informativa e trasmettendone altresì copia alla Società. Resta inteso che le disposizioni di cui al Codice sono e saranno applicabili a tali soggetti indipendentemente dalla sottoscrizione da parte degli stessi della suddetta dichiarazione.

- 20.3 Sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del suddetto paragrafo, il Referente Informativo, che può a tal fine avvalersi di funzioni interne e di soggetti esterni alla Società, predispone e aggiorna costantemente un elenco di tutti i Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, come indicato al precedente paragrafo 20.2(a).

21 *Black-Out Period*

- 21.1 I Soggetti Rilevanti non possono effettuare operazioni per conto proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente, relative alle Obbligazioni, ad eventuali altri titoli di credito emessi dalla Società, nonché strumenti derivati o altri Strumenti Finanziari ad essi collegati nel periodo di 30 giorni di calendario antecedente all'annuncio da parte della Società di un rapporto finanziario intermedio o annuale la cui pubblicazione sia obbligatoria per legge o in virtù del regolamento della sede di negoziazione su cui gli strumenti finanziari della Società sono quotati di seguito, ciascuno un "***Black-Out Period***").

- 21.2 Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il *Black-Out Period* si applica solo alla data di pubblicazione di questi ultimi e non a quelli definitivi, a condizione che tali dati preliminari

includano tutte le informazioni fondamentali relative ai dati finanziari la cui inclusione è prevista nella relazione definitiva. Nell'ipotesi in cui i dati preliminari annunciati dalla Società subiscano modifiche successivamente alla loro pubblicazione troverà applicazione la disciplina relativa alla comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate ai sensi dell'Articolo 9 del Codice senza che decorra un nuovo *Black-Out Period*.

- 21.3** In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 21.1, un Soggetto Rilevante può compiere un'Operazione Rilevante durante *un Black-Out Period* a condizione che siano rispettate le condizioni previste dalla Normativa Rilevante.

SEZIONE QUARTA – SONDAGGI DI MERCATO

22 Definizione di sondaggi di mercato

- 22.1** A sensi del considerando n. 32 del MAR, i sondaggi di mercato consistono in *“interazioni tra un venditore di strumenti finanziari e uno o più investitori potenziali che hanno luogo prima dell’annuncio di un’operazione, al fine di determinare l’interesse degli investitori potenziali in una possibile operazione e il prezzo, le dimensioni e la struttura dell’operazione stessa”*. I sondaggi di mercato, prosegue il considerando n. 32 del MAR, potrebbero comprendere un’offerta iniziale o secondaria di valori mobiliari pertinenti e sono distinti dalle normali negoziazioni⁹.
- 22.2** Ai sensi dell’art. 11, comma 1-bis MAR, se l’offerta di titoli è rivolta unicamente a investitori qualificati ai sensi dell’articolo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, la comunicazione delle informazioni a tali investitori qualificati ai fini della negoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali della loro partecipazione a un’emissione di obbligazioni da parte della Società o di qualsiasi soggetto che agisca a suo nome o per suo conto, non costituisce un sondaggio di mercato. La Società o il soggetto che agisce a suo nome o per suo conto assicura che gli investitori qualificati che ricevono le informazioni conoscano, e riconoscano per iscritto, gli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.

23 Effettuazione di sondaggi di mercato

- 23.1** La Società – con decisione assunta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato o, ove del caso, dal Consiglio di Amministrazione – potrà effettuare, anche per il tramite di terzi che agiscano in nome o per conto della medesima, *“sondaggi di mercato”* (c.d. *“market sounding”*), che consistono nella comunicazione di informazioni, anteriormente all’annuncio di un’operazione, al fine di valutare l’interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa, europea e nazionale, anche regolamentare, di volta in volta applicabile.
- 23.2** La funzione della Società preposta a dar corso ad eventuali sondaggi di mercato è Il chief financial officer del Gruppo (il **“Responsabile del Sondaggio”**).
- 23.3** Il Responsabile del Sondaggio, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 del MAR e dalla relativa normativa di attuazione, prima di effettuare un sondaggio di mercato, dovrà esaminare se il sondaggio di mercato comporti la comunicazione di Informazioni Privilegiate. Il Responsabile del Sondaggio registra per iscritto la sua conclusione e i motivi della stessa. La Società fornisce tali registrazioni scritte su richiesta dell’Autorità competente. Tale obbligo si applica a ciascuna comunicazione di Informazioni Privilegiate per l’intera durata del

⁹ In conformità a quanto previsto dal considerando n. 33 del MAR: *“esempi di sondaggi di mercato includono, in modo non esaustivo, i casi in cui la società interessata alla vendita è in trattativa con un emittente in merito a una potenziale transazione e ha deciso di determinare l’eventuale interesse degli investitori al fine di stabilire le condizioni che costituiranno l’operazione, i casi in cui l’emittente intende annunciare un’emissione di titoli di debito o un’offerta di sottoscrizione di ulteriore capitale proprio e una società interessata alla vendita contatta i principali investitori per metterli al corrente delle caratteristiche dell’operazione, al fine di ottenerne un impegno a partecipare finanziariamente all’operazione, o i casi in cui la società interessata alla vendita intende vendere una grande quantità di titoli per conto di un investitore e cerca di determinare l’eventuale interesse di altri potenziali investitori per questi titoli”*.

sondaggio di mercato. La Società, quando comunica le informazioni aggiorna di conseguenza le registrazioni scritte di cui al presente Articolo.

- 23.4** La comunicazione di Informazioni Privilegiate effettuata nel corso di un sondaggio di mercato si considera fatta nel normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione qualora siano rispettate le disposizioni del presente Articolo.
- 23.5** In conformità con quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2016/960, ai fini del sondaggio di mercato le informazioni possono essere comunicate oralmente, in riunioni di persona, mediante comunicazioni telefoniche audio o video, per iscritto, per posta, per fax o mediante comunicazioni elettroniche. In caso di svolgimento dei sondaggi di mercato per telefono, ove la persona che riceve il sondaggio di mercato abbia espresso il consenso alla registrazione della conversazione, vanno utilizzate linee telefoniche registrate.
- 23.6** Il Responsabile del Sondaggio utilizza per l'invio e il ricevimento di comunicazioni telefoniche ed elettroniche ai fini del sondaggio di mercato solo apparecchiature fornite dalla Società.
- 23.7** Il Responsabile del Sondaggio stabilisce l'insieme *standard* di informazioni, da comunicare a tutte le persone che ricevono il sondaggio, prima di effettuare il sondaggio.
- 23.8** Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del MAR, il Responsabile del Sondaggio, prima di effettuare la comunicazione:
- (a) ottiene il consenso della persona che riceve il sondaggio di mercato a ricevere Informazioni Privilegiate;
 - (b) informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, con l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni;
 - (c) informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni; e
 - (d) informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che, accettando di ricevere le informazioni, ha l'obbligo di mantenere riservate tali informazioni.
- 23.9** Se il Responsabile del Sondaggio ritiene che il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate, l'insieme *standard* di informazioni include unicamente gli elementi seguenti, nell'ordine indicato:
- (a) una dichiarazione che precisa che la comunicazione avviene ai fini di un sondaggio di mercato;
 - (b) quando il sondaggio di mercato è realizzato mediante linee telefoniche registrate o registrazione audio o video, una dichiarazione indicante che la conversazione è registrata e il consenso registrato della persona che riceve il sondaggio di mercato;
 - (c) una richiesta rivolta alla persona contattata di confermare che il Responsabile del Sondaggio sta parlando con la persona incaricata dal potenziale investitore a ricevere il sondaggio di mercato e la relativa conferma;
 - (d) una dichiarazione che precisa che se accetta di ricevere il sondaggio di mercato, la persona contattata riceverà informazioni che, a parere della Società, costituiscono Informazioni Privilegiate e il riferimento all'obbligo di cui all'art. 11, comma 7, del

MAR (secondo cui la persona che riceve il sondaggio di mercato valuta autonomamente se è in possesso di Informazioni Privilegiate o quando cessa di essere in possesso di Informazioni Privilegiate);

- (e) se possibile, una stima del momento in cui le informazioni cesseranno di essere Informazioni Privilegiate, i fattori che possono modificare tale stima e, in ogni caso, le informazioni sul modo in cui la persona che riceve il sondaggio di mercato sarà informata di qualsiasi modifica della stima;
- (f) una dichiarazione che informa la persona che riceve il sondaggio di mercato degli obblighi di cui all'art. 11, comma 5, lettere b), c) e d), del MAR, sopra riportati;
- (g) la richiesta rivolta alla persona che riceve il sondaggio di mercato di esprimere il consenso a ricevere Informazioni Privilegiate, ai sensi dell'art. 11, comma 5, lettera a), del MAR e la risposta alla richiesta;
- (h) se è stato espresso il consenso chiesto ai sensi della lettera g), le informazioni comunicate ai fini del sondaggio di mercato, con l'indicazione delle informazioni che la Società considera Informazioni Privilegiate.

23.10 Se il Responsabile del Sondaggio ritiene che il sondaggio di mercato non comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate, l'insieme *standard* di informazioni include unicamente gli elementi seguenti, nell'ordine indicato:

- (a) una dichiarazione che precisa che la comunicazione avviene ai fini di un sondaggio di mercato;
- (b) quando il sondaggio di mercato è realizzato mediante linee telefoniche registrate o registrazione audio o video, una dichiarazione indicante che la conversazione è registrata e il consenso registrato della persona che riceve il sondaggio di mercato;
- (c) una richiesta rivolta alla persona contattata di confermare che il Responsabile del Sondaggio sta parlando con la persona incaricata dal potenziale investitore a ricevere il sondaggio di mercato e la relativa conferma;
- (d) una dichiarazione che precisa che se accetta di ricevere il sondaggio di mercato, la persona contattata riceverà informazioni che, a parere della Società, non costituiscono Informazioni Privilegiate e il riferimento all'obbligo di cui all'art. 11, comma 7, del MAR (secondo cui la persona che riceve il sondaggio di mercato valuta autonomamente se è in possesso di Informazioni Privilegiate o quando cessa di essere in possesso di Informazioni Privilegiate);
- (e) la richiesta rivolta alla persona che riceve il sondaggio di mercato di esprimere il consenso a procedere al sondaggio di mercato e la risposta alla richiesta;
- (f) se è stato espresso il consenso di cui alla lettera e), le informazioni comunicate ai fini del sondaggio di mercato.

23.11 Il Responsabile del Sondaggio assicura che ad ogni persona che riceve il sondaggio di mercato sia comunicato lo stesso livello di informazioni in relazione allo stesso sondaggio di mercato.

23.12 Quando le informazioni che sono state comunicate nel corso di un sondaggio di mercato cessano di essere Informazioni Privilegiate in base alla valutazione del Responsabile del Sondaggio, il Responsabile del Sondaggio non appena possibile informa di conseguenza ciascuna persona che le ha ricevute, fornendo le seguenti informazioni:

- (a) l'identità del Responsabile del Sondaggio che comunica le informazioni;
- (b) l'indicazione dell'operazione oggetto del sondaggio di mercato;
- (c) la data e l'ora del sondaggio di mercato;
- (d) il fatto che le informazioni comunicate hanno cessato di essere Informazioni Privilegiate;
- (e) la data in cui le informazioni hanno cessato di essere Informazioni Privilegiate.

23.13 Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del MAR, il Responsabile del Sondaggio effettua e conserva una registrazione di tutte le informazioni fornite alla persona che riceve il sondaggio di mercato, tra cui le informazioni fornite conformemente alle lettere da a) a d) della menzionata norma e l'identità dei potenziali investitori ai quali le informazioni sono state comunicate comprese, ma non limitatamente, le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscono per conto del potenziale investitore, nonché la data e l'ora di ogni comunicazione.

23.14 Per ogni sondaggio di mercato il Responsabile del Sondaggio redige un elenco contenente le seguenti informazioni:

- (a) il nome di tutte le persone fisiche e giuridiche alle quali sono state comunicate le informazioni nel quadro del sondaggio di mercato;
- (b) la data e l'ora di ogni comunicazione di informazioni che ha avuto luogo nel quadro e a seguito del sondaggio di mercato;
- (c) i recapiti delle persone che hanno ricevuto il sondaggio di mercato utilizzati ai fini del sondaggio di mercato.

23.15 Il Responsabile del Sondaggio redige l'elenco di tutti i potenziali investitori che hanno dichiarato di non voler ricevere sondaggi di mercato sia in relazione a tutte le potenziali operazioni sia ad alcuni tipi particolari. Il Responsabile del Sondaggio non comunica informazioni ai fini dei sondaggi di mercato a tali investitori potenziali.

23.16 Il Responsabile del Sondaggio conserva gli elenchi, le comunicazioni e le registrazioni di cui al presente Articolo in formato elettronico nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/959 e dal regolamento delegato (UE) 2016/960, per un periodo di almeno cinque anni, e la Società le trasmette all'Autorità competente su richiesta di quest'ultima.

24 Ricezione di sondaggi di mercato

24.1 Anche il solo ricevimento di sondaggi di mercato comporta l'obbligo di osservare specifiche regole volte, da un lato, a contenere il rischio di divulgazione di Informazioni Privilegiate e, dall'altro, a fornire alle Autorità competenti gli strumenti adeguati per condurre eventuali indagini.

24.2 Il Responsabile del Sondaggio è anche la persona incaricata dalla Società di ricevere sondaggi di mercato condotti da terzi. Il nominativo del Responsabile viene reso disponibile dalla Società ai soggetti interessati a condurre sondaggi di mercato.

24.3 Qualora un dipendente o altra persona che svolge un incarico o altra attività per conto della Società dovesse essere contattata, con qualsiasi mezzo, per un sondaggio di mercato, lo stesso dovrà interrompere tempestivamente la comunicazione prima che vengano trasferite

informazioni ed invitare la persona che effettua il sondaggio a contattare il Responsabile del Sondaggio.

- 24.4** Il Responsabile del Sondaggio comunica ai soggetti che effettuano sondaggi di mercato l'eventuale decisione di non essere più contattato in relazione a qualsiasi futura operazione o a particolari tipologie di operazioni.
- 24.5** Il Responsabile del Sondaggio deve assicurare che le informazioni ricevute siano comunicate all'interno della Società, su base strettamente confidenziale, ai soli soggetti potenzialmente interessati a valutare l'operazione, sulla base della "need to know rule".
- 24.6** Il Responsabile del Sondaggio deve controllare il flusso delle Informazioni Privilegiate all'interno della Società e mantenere traccia scritta dei singoli soggetti che hanno accesso a tali informazioni per ciascun sondaggio di mercato, affinché gli stessi operino in conformità alla normativa e al Codice.
- 24.7** Fermo restando l'obbligo per la persona che effettua il sondaggio di mercato di comunicare la natura eventualmente privilegiata dell'informazione che intende trasferire, il Responsabile del Sondaggio che riceve tale sondaggio dovrà comunque procedere, sulla base di tutte le informazioni a sua disposizione (ivi incluse quelle derivanti da fonti diverse dalla persona che effettua il sondaggio) ad un'autonoma valutazione circa la natura dell'informazione ricevuta.
- 24.8** A seguito dell'acquisizione dell'informazione, il Responsabile del Sondaggio dovrà, altresì, procedere ad un'autonoma valutazione circa la permanenza o meno della natura privilegiata dell'informazione medesima nel corso del tempo.
- 24.9** Una volta valutato di essere venuto in possesso di un'Informazione Privilegiata, il Responsabile del Sondaggio dovrà identificare le società emittenti e gli strumenti finanziari ai quali sono collegate le Informazioni Privilegiate in modo da evitare il compimento di abusi di mercato.
- 24.10** Laddove, in conformità al regolamento delegato (UE) 2016/960, la persona che effettua il sondaggio di mercato abbia redatto verbali o resoconti scritti delle riunioni o delle conversazioni telefoniche non registrate, il Responsabile del Sondaggio è tenuto, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del sondaggio, a:
- (a) firmare i suddetti verbali o resoconti, in caso di condivisione del relativo contenuto; ovvero, in caso di mancata condivisione,
 - (b) fornire alla persona che effettua il sondaggio la propria versione del verbale del resoconto debitamente firmata.
- 24.11** Il Responsabile del Sondaggio è tenuto a conservare, su un supporto durevole che garantisca l'accessibilità e la leggibilità per un periodo pari ad almeno a cinque anni:
- (a) le procedure adottate per la corretta gestione dei sondaggi e per la formazione del personale interessato;
 - (b) le notifiche relative alla volontà di non ricevere sondaggi di mercato futuri;
 - (c) le valutazioni effettuate circa la natura privilegiata o meno delle informazioni e in ordine agli emittenti e strumenti finanziari collegati alle informazioni stesse;
 - (d) un elenco in ordine cronologico, per ciascun sondaggio di mercato, delle persone che hanno avuto accesso alle informazioni.

25 Sondaggi di mercato per il tramite di soggetti terzi

- 25.1** Nel caso in cui la Società decidesse di effettuare sondaggi di mercato per il tramite di terzi soggetti che agiscano in nome e per conto della medesima, il Responsabile del Sondaggio dovrà verificare che tali terzi soggetti adottino procedure di *market sounding* in conformità a quanto previsto dal MAR e dalle relative norme di attuazione e non troveranno applicazione le disposizioni del Codice.

ALLEGATO A – STRUMENTI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, punto 15 della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, costituiscono “*strumenti finanziari*”:

- 1) valori mobiliari;
- 2) strumenti del mercato monetario;
- 3) quote di un organismo di investimento collettivo;
- 4) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“*future*”), “*swap*”, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- 5) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“*future*”), “*swap*”, contratti a termine (“*forward*”) ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione);
- 6) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“*future*”), “*swap*” ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica;
- 7) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“*future*”), “*swap*”, contratti a termine (“*forward*”) ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 del presente Allegato e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;
- 8) strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito;
- 9) contratti finanziari differenziali;
- 10) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“*future*”), “*swap*”, contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione;
- 11) quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).

ALLEGATO B – ESEMPI DI INFORMAZIONE PRIVILEGIATE

Di seguito è fornito un elenco esemplificativo e non esaustivo di tipi di Informazioni Privilegiate che potrebbero interessare la Società.

Informazioni attinenti a:

- 1) il *rating* dell'emittente e degli strumenti;
- 2) le modifiche delle caratteristiche e delle condizioni degli strumenti;
- 3) l'esercizio delle opzioni previste dalle condizioni degli strumenti;
- 4) operazioni di *buy-back* degli strumenti;
- 5) il rapporto di indebitamento dell'emittente;
- 6) l'incapacità di corrispondere gli interessi o di rimborsare il capitale;
- 7) l'emissione di nuovi strumenti obbligazionari.

ALLEGATO C – MODELLO DELLA SEZIONE SPECIFICA DEL REGISTRO

Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate — Sezione su [indicare l'informazione privilegiata specifica a un contratto o relativa a un evento]

Data e ora (di creazione della presente sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante ante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso - via e numero civico - località - CAP - Stato]

ALLEGATO D – MODELLO DELLA SEZIONE PERMANENTE DEL REGISTRO

Data e ora (di creazione della sezione degli accessi permanenti) [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Inserito (data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso - via e numero civico - località - CAP - Stato]

ALLEGATO E – PRESA DI CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DEL CODICE MARKET ABUSE DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI

Schema 1 - Presa visione e accettazione (persone fisiche)

Io sottoscritto/a _____ nella mia qualità di _____

- prendo atto che il mio nominativo è stato incluso nell'elenco dei Soggetti Rilevanti ai sensi del "Codice Market Abuse" adottato da Guala Closures S.p.A. (il "Codice");
- dichiaro di aver ricevuto il Codice e di averne accettato integralmente i contenuti;
- mi impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti a mio carico dal Codice, ivi incluso quello di rendere noti alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti a me riconducibili, come definite nel paragrafo 16 del Codice, gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile che tali Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti a me riconducibili facciano tutto quanto necessario per permettere il puntuale adempimento di tali obblighi;
- dichiaro di aver reso noto, come da comunicazione in copia allegata alla presente, alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti a me riconducibili, la sussistenza delle condizioni in base alle quali esse sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dal Codice e dalla normativa vigente;
- prendo atto che la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile, potrà comportare sanzioni a mio carico.

Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679

Dichiaro di aver preso atto dell'informativa¹⁰ resa da Guala Closures S.p.A. circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati contenuti dalla presente dichiarazione e, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, prendo atto che i dati personali da me obbligatoriamente forniti in applicazione del Codice sono raccolti e trattati da Guala Closures S.p.A. in qualità di titolare del trattamento, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, in adempimento degli obblighi di legge in materia di *internal dealing*, per il tempo strettamente necessario ed ai soli fini indicati dalla legge e dai regolamenti applicabili in materia di *internal dealing*.

Sono consapevole che il mancato conferimento dei dati personali renderebbe impossibile l'ottemperanza da parte di Guala Closures S.p.A. agli obblighi di legge a pena di sanzione.

Sono consapevole, salvi i limiti derivanti dalla natura obbligatoria del conferimento dei dati personali, dei diritti riservati dagli artt. 15-16-17 e 21 del Regolamento Europeo 2016/679, ivi incluso il diritto di richiedere la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione dei dati personali.

¹⁰ **Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679**

I dati personali a Lei riferiti e i dati personali delle "Persone Strettamente Legate" saranno trattati, in modalità elettronica e cartacea, per le sole finalità previste dal Regolamento (UE) n. 596/2014 in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento Europeo 2016/679 e non saranno diffusi in alcun modo. Si riconosce il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dagli artt. 15-16-17 e 21 del suddetto Regolamento. Titolare del trattamento dei dati personali è Guala Closures S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore.

(luogo)

(data)

(firma)

Schema 2 - Presa visione e accettazione (persone giuridiche)

Io sottoscritto/a _____ quale rappresentante legale *pro-tempore* di _____

- prendo atto che _____ è stata inclusa nell'elenco dei Soggetti Rilevanti MAR ai sensi del "Codice *Market Abuse*" di Guala Closures S.p.A. (il "**Codice**");
- dichiaro di aver ricevuto il Codice e di averne accettati integralmente i contenuti; mi impegno a diffondere i contenuti del Codice all'interno di _____ ed a far sì che _____ rispetti tutti gli obblighi previsti dal Codice, ivi incluso quello di rendere noti alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti ad essa riconducibili, come definite nel paragrafo 16.1 del Codice, gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile;
- prendo atto che la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile potrà comportare sanzioni a carico di _____.

Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679

Dichiaro di aver preso atto dell'informativa¹¹ resa da Guala Closures S.p.A. circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati contenuti dalla presente dichiarazione e, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, prendo atto che i dati personali da me obbligatoriamente forniti in applicazione del Codice sono raccolti e trattati da Guala Closures S.p.A. in qualità di titolare del trattamento, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, in adempimento degli obblighi di legge in materia di *internal dealing*, per il tempo strettamente necessario ed ai soli fini indicati dalla legge e dai regolamenti applicabili in materia di *internal dealing*.

Sono consapevole che il mancato conferimento dei dati personali renderebbe impossibile l'ottemperanza da parte di Guala Closures S.p.A. agli obblighi di legge a pena di sanzione.

Sono consapevole, salvi i limiti derivanti dalla natura obbligatoria del conferimento dei dati personali, dei diritti riservati dagli artt. 15-16-17 e 21 del Regolamento Europeo 2016/679, ivi incluso il diritto di richiedere la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione dei dati personali.

¹¹ **Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679**

I dati personali a Lei riferiti e i dati personali delle "Persone Strettamente Legate" saranno trattati, in modalità elettronica e cartacea, per le sole finalità previste dal Regolamento (UE) n. 596/2014 in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento Europeo 2016/679 e non saranno diffusi in alcun modo. Si riconosce il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dagli artt. 15-16-17 e 21 del suddetto Regolamento. Titolare del trattamento dei dati personali è Guala Closures S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore.

(luogo)

(data)

(firma)

(ruolo)

**ALLEGATO F – FORMAT PER LA COMUNICAZIONE ALLE PERSONE STRETTAMENTE
LEGATE DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI**

Egregio Sig./ra/ Spett.le

[•]

[•]

[•]

per conoscenza

Spettabile

Guala Closures S.p.A.

Oggetto: comunicazione alle Persone Strettamente Legate degli obblighi loro spettanti ai sensi del Regolamento 596/2014 (il “MAR”)

Il sottoscritto/La sottoscritta _____ nato/a a _____ il _____, in qualità di Soggetto Rilevante / rappresentante legale *pro-tempore* di [•] (in qualità di “**Soggetto Rilevante**”), con la presente

comunica

- che Lei è stato/a individuato/a quale Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti ai sensi del “Codice *Market Abuse*” di Guala Closures S.p.A. (il “**Codice**”) [*specificare il legame intercorrente con il/i Soggetto/i Rilevante/i*];
- che, pertanto, Lei è soggetto/a agli obblighi di notifica delle operazioni rilevanti aventi a oggetto strumenti di debito emessi da Guala Closures S.p.A., nonché strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, secondo le modalità e i termini definiti dal Codice;
- che Lei è conseguentemente soggetto/a alle sanzioni previste dalla normativa applicabile in caso di inosservanza dei suddetti obblighi;
- che copia della presente lettera, da Lei sottoscritta per accettazione, sarà trasmessa dal/la sottoscritto/a Guala Closures S.p.A., la quale inserirà il Suo nominativo in un elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.

(luogo)

(data)

(firma)

Per presa visione e accettazione:

(luogo)

(data)

(firma)